

## REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI

### Art. 1

#### *Finalità ed oggetto*

1. Con il presente regolamento si intendono stabilire le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi agli avvocati, ogniqualvolta l'IRSAP, istituito ai sensi della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8, è costretto a ricorrervi per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, ecc., in aderenza agli obiettivi istituzionali e per ragioni di pubblico interesse.

2. Il presente Regolamento è volto a garantire uniformità alle procedure adottate per il conferimento dei suddetti incarichi nel rispetto dei principi generali di imparzialità, economicità, trasparenza e pari opportunità.

### Art. 2

#### *Albo degli avvocati*

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è stato istituito apposito albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature (civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e costituzionale) la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato al Responsabile dell'Area Affari Giuridici dell'Irsap o, in sua assenza, al Direttore Generale dell'Ente.

2. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

- Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante l'iscrizione all'Albo Professionale, indicandone i relativi estremi, nonché l'inesistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione; Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione di eventuali specializzazioni e pubblicazioni;
- Dichiarazione di avvenuta conoscenza e di accettazione del presente regolamento;
- Dichiarazione, con indicazione dei dati, di titolarità di idonea polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'IRSAP, per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
- Dichiarazione di non aver riportato condanne penali per delitti dolosi e di non aver riportato sanzioni disciplinari irrogate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale nonché di non essere a conoscenza dell'esistenza di eventuali procedimenti in corso per l'irrogazione delle suddette

sanzioni;

- Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il numero del codice fiscale e della partita IVA;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista o dal rappresentante dello Studio associato.

4. Il professionista interessato, in possesso dei requisiti prescritti, potrà proporre in qualsiasi momento la propria istanza per l'iscrizione all'Albo. L'accettazione della istanza e l'inserimento nell'Albo, previa verifica del possesso dei requisiti, è effettuato dall'Area Affari Giuridici dell'IRSAP. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria dovesse essere negativo per mancanza o carenza dei requisiti prescritti verrà data comunicazione al professionista richiedente il quale potrà presentare ricorso ai sensi di legge. I professionisti e gli studi professionali iscritti all'albo potranno presentare in ogni caso l'aggiornamento dei loro curriculum, e sono tenuti a comunicare all'Istituto qualsiasi variazione che comporti la modifica o il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo.

5. L'iscrizione all'Albo è soggetta a revisione semestrale, previo esame delle domande presentate e accolte dall'ultima revisione.

6. Il Responsabile dell'Area Affari Giuridici cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità appositamente previste, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

### Art. 3

#### *Requisiti per l'iscrizione nell'Albo*

1. Possono essere iscritti all'albo gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo professionale, da almeno un anno.

2. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrarre con la pubblica amministrazione a norma di legge.

### Art. 4

#### *Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco*

1. Al Presidente dell'Istituto, ai sensi dell'art. 10, comma 2°, della L.R. n. 8/2012, è riservata la competenza a promuovere e resistere alle liti, oltre che a conciliare e transigere. Nell'ipotesi in cui si ravvisi la necessità e l'opportunità di affidare l'incarico di patrocinio legale a professionisti esterni, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 1, il Presidente dell'Istituto individuerà il legale da incaricare in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico nel rispetto dei principi che seguono. Al Direttore Generale compete, direttamente o a mezzo del dirigente all'uopo incaricato, l'impegno delle somme necessarie e la sottoscrizione della convenzione di incarico.

2. L'affidamento degli incarichi di patrocinio legale ai professionisti esterni avviene, prevalentemente e salvo deroghe adeguatamente motivate, nel rispetto dei seguenti principi:

- rotazione degli incarichi;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, o nel caso di riassunzione del giudizio

interrotto;

- esito favorevole per l'Ente nel precedente grado di giudizio;
- specifica e comprovata esperienza del professionista, adeguata alla fattispecie dell'incarico da conferire.

3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'IRSAP per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'IRSAP per terzi pubblici o privati o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito in precedenza.

5. Non possono essere incaricati professionisti esterni che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'IRSAP.

6. Eventuali incarichi congiunti a più avvocati possono essere conferiti solo in casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità. In tal caso il compenso previsto sarà unico per i professionisti incaricati.

## Art. 5

### *Convenzione*

1. L'affidamento dell'incarico deve essere regolato da un'apposita convenzione stipulata con il professionista incaricato.

2. La convenzione deve contenere:

- a) la descrizione dell'incarico;
- b) una clausola risolutiva che vieti al professionista incaricato di assumere incarichi che possano risultare incompatibili con quello oggetto della convenzione;
- c) la dichiarazione, da parte dell'incaricato, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica); di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua del presente regolamento, delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- d) l'obbligo per il professionista di aggiornare l'Ente sugli eventi legati allo svolgimento dell'incarico con al legazione degli atti processuali prodotti nell'interesse dell'Ente;
- e) la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco ai fini di cui all'art. 2, comma 5, del presente Regolamento;
- f) il valore della controversia; il valore della controversia dovrà essere sempre determinato; in caso di controversie dal valore indeterminato/indeterminabile, il professionista incaricato si impegna, prima dell'adozione dell'atto di incarico, a comunicare il valore agli uffici ai sensi di legge;
- g) ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la determinazione del compenso calcolato ai sensi della tariffa di cui al D.M. n.55/2014 secondo il valore della controversia, corrispondente al valore

indicato in tabella, allegato al decreto, decurtato di una percentuale pari al 60% e per le fasi effettivamente svolte;

- h) la precisazione che in caso di vittoria nel giudizio è fatto salvo il diritto del professionista a percepire il maggior compenso conseguente alla liquidazione operata dal giudice che sia stata effettivamente recuperata dalla controparte soccombente;
- i) l'indicazione delle spese di giustizia [contributi unificati atti giudiziari, notifiche, bolli, etc.] presuntivamente da sostenere;
- l) l'acconto da corrispondere al professionista di norma corrispondente all'importo pari alle suddette spese di giustizia nonché alle voci delle fasi "di studio" e "introduttiva" previsti per il corrispondente scaglione dal citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, decurtate del 60%.

3. Nel caso in cui il valore della controversia ecceda l'importo di € 520.000,00, il compenso dovrà essere determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 55/2014. In tal caso il valore di riferimento, da incrementare con le percentuali previste, sarà quello indicato in tabella con la decurtazione del 60%. L'incremento dovrà essere applicato proporzionalmente tenendo conto della differenza tra l'effettivo valore della causa e l'importo minimo della fascia di riferimento.

## Art. 6

### *Liquidazioni*

1. La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio in relazione alle fasi di attività effettivamente svolte, dietro presentazione:

- del fascicolo di causa contenente gli atti e i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- della fattura redatta secondo quanto precedentemente pattuito.

2. Nei limiti pattuiti non è richiesta la vidimazione della parcella da parte del competente ordine forense per cui, in caso di autonoma richiesta del professionista, le spese di vidimazione resteranno ad esclusivo carico dello stesso.

## Art. 7

### *Registro degli incarichi*

1. Il responsabile dell'Area Affari Giuridici provvederà alla tenuta del registro degli incarichi legali conferiti nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

- a) generalità del professionista;
- b) albo di iscrizione professionale;
- c) oggetto del giudizio;
- d) estremi dell'atto di affidamento;
- e) importo del compenso pattuito e importo effettivo liquidato al professionista nel corso della controversia instaurata.

## Art. 8

### *Cancellazione dall'elenco*

1. Il responsabile dell'Avvocatura e Affari Giuridici e Legali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati, previa contestazione esplicita;
- d) siano comunque responsabili di gravi inadempienze.

## Art. 9

### *Pubblicità*

1. Per l'iscrizione nell'Albo, l'IRSAP attua le più opportune forme di pubblicità.
2. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati potranno essere utilizzati secondo le disposizioni di legge.
3. Il responsabile del procedimento risponde sul corretto svolgimento delle varie fasi nella realizzazione dell'incarico conferito.

## Art. 10

### *Disposizioni organizzative*

1. Gli uffici dell'IRSAP sono tenuti a fornire all'Area Affari Giuridici dell'Irsap, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento delle attività istruttorie necessarie per la definizione delle procedure di incarico.
2. In difetto il responsabile dell'Area Affari Giuridici segnalerà l'inadempienza al Direttore Generale per i conseguenti provvedimenti.
3. Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti di difesa dell'Ente.

## Art. 11

### *Trattamento dei dati*

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 i dati personali dei professionisti incaricati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico professionale che dovesse instaurarsi e saranno raccolti presso l'area affari giuridici dell'IRSAP.
2. Ai professionisti interessati saranno riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2008.

## Art. 12

### *Norme di rinvio*

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice deontologico forense.